CAMERA DEI DEPUTATI N. 976

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'AGRÒ

Abolizione del titolo di « onorevole »

Presentata il 5 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra gli usi parlamentari più invisi alla pubblica opinione vi è la gratuita attribuzione, ai senatori, ai deputati del Parlamento nazionale nonché ai consiglieri regionali e provinciali, dell'appellativo di « onorevole ».

Tale vezzo, riscontrabile praticamente solo in Italia, contribuisce, infatti, a fornire dei parlamentari e degli altri rappresentanti del popolo un'immagine di casta, accrescendo nella coscienza popolare quel diffuso senso di distacco che si riassume nel ben noto fenomeno dello scollamento tra la classe politica e Paese reale.

Specularmente, gli investiti di questo *status* di « *honorabilis* » tendono, a volte, a interpretarlo come l'attribuzione di una dignità superiore a quella dei cittadini.

A fronte di questa palese distorsione del rapporto politico, occorre ribadire che in democrazia il parlamentare è chiamato a gestire una delega per conto e su mandati dei cittadini, i quali dispongono della facoltà di non confermarlo in tale mandato. La volontà di ristabilire, nella forma come nella sostanza, il principio della sovranità popolare non può prescindere dall'operare radicali correzioni di costume politico, laddove più manifesta appare la contraddizione tra funzione democratica e degenerazione partitocratica.

A questo scopo, e per rispondere anche in termini di rinnovata mentalità alle pressanti richieste di cambiamento provenienti dal Paese, si chiede l'approvazione della presente proposta di legge, finalizzata all'abolizione dell'anacronistico appellativo di « onorevole » nei riguardi dei parlamentari e degli eletti negli enti territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'uso del titolo di « onorevole » riferito ai deputati e ai senatori del Parlamento nazionale nonché ai consiglieri regionali e provinciali, anche se cessati dalla carica, è abolito.

2. L'utilizzazione del titolo di « onorevole » in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.

€ 0,35

15PDL0039800